

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 4 giugno 2018 — Shell Italia E & P SpA / Ministero dello Sviluppo Economico e a.

(Causa C-365/18)

(2018/C 294/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Shell Italia E & P SpA

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente

Questione pregiudiziale

Se le previsioni contenute nella direttiva 94/22/CEE⁽¹⁾, all'art. 6, par. 1 e al sesto considerando, ostano ad una normativa interna, in particolare l'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 625 del 1996, che, in ragione dell'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 290/2018, consente di imporre, in sede di corresponsione delle *royalties*, il parametro QE, basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili, piuttosto che in base all'indice Pfor, ancorato al prezzo del gas sul mercato di breve periodo.

⁽¹⁾ Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164, pag. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Madrid (Spagna) il 5 giugno 2018 — José Manuel Ortiz Mesonero / UTE Luz Madrid Centro (composta dalle società commerciali Sice, S.A., Uralux, S.A., ImesAPI, S.A., Extralux, S.A. e Citelum Ibérica, S.A.)

(Causa C-366/18)

(2018/C 294/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Madrid

Parti

Ricorrente: José Manuel Ortiz Mesonero

Convenuta: UTE Luz Madrid Centro (composta dalle società commerciali Sice, S.A., Uralux, S.A., ImesAPI, S.A., Extralux, S.A., e Citelum Ibérica, S.A.)

Questione pregiudiziale

- 1) Se sia contraria agli articoli 8, 10 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 23 e 33, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, nonché agli articoli 1 e 14, paragrafo 1 della direttiva 2006/54 ⁽¹⁾, letti alla luce della direttiva 2010/18 ⁽²⁾, che attua l'Accordo quadro sul congedo parentale, una normativa nazionale, quale l'articolo 37, paragrafo 6, del Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori), che subordina l'esercizio del diritto del lavoratore di conciliare la sua vita familiare e lavorativa per potersi prendere direttamente cura di minori o di familiari a carico, alla condizione che, in ogni caso, il lavoratore debba ridurre a tal fine il suo orario di lavoro quotidiano con conseguente riduzione proporzionale della retribuzione.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

⁽²⁾ Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU 2010, L 68, pag. 13).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 4 giugno 2018 —
María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos,
Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana
Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz e Luis Salas Fernández (in qualità
di erede di Lucía Sánchez de la Peña) / Amministrazione dello Stato**

(Causa C-367/18)

(2018/C 294/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo.

Parti

Ricorrenti: María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz y Luis Salas Fernández (in qualità di erede di Lucía Sánchez de la Peña)

Resistente: Amministrazione dello Stato

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell'allegato della direttiva 1999/70 ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale spagnola che, all'articolo 12, paragrafo 3, del Texto refundido del Estatuto del Empleado Público (testo consolidato dello Statuto del dipendente pubblico) (Real Decreto Legislativo [5]/2015, del 30 ottobre), non prevede alcuna indennità per la cessazione dal servizio discrezionale («cese libre»), e, per contro, all'articolo 49, paragrafo 1, del Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (testo consolidato dello Statuto dei lavoratori) (Real Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre), prevede invece un'indennità per la cessazione di un contratto di lavoro per determinati motivi tassativamente stabiliti dalla legge.
- 2) Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia negativa, se rientri nell'ambito di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro una misura quale quella stabilita dal legislatore spagnolo, che consiste nello stabilire un'indennità di 12 giorni di retribuzione per anno di servizio, da versare al lavoratore al termine di un contratto a tempo determinato anche quando la contrattazione a tempo determinato sia circoscritta ad un unico contratto.